

A stylized map of the Friuli Venezia Giulia region in Italy, rendered in a light grey color. Overlaid on the map is a complex network of dark grey lines and dots, resembling a data visualization or a network graph. The network is denser in the northern and western parts of the region and becomes sparser towards the south and east. The overall aesthetic is modern and technical.

FISCO E SPORT

Trieste, 18 maggio 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale Friuli V.G.

CONI
Friuli V.G


NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

- Con la pubblicazione in G U del 2/11/2022 del D Lgs 163/2022 riguardante disposizioni integrative e correttive al D Lgs 36 2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo, **si concretizza il processo iniziato con la legge delega n.86/2019 afferente l'ordinamento degli enti sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, e la normativa sul lavoro sportivo che abroga, per tale ambito, l'art. 67 co. 1 lett. m) del D.P.R 917/1986**
- Analizziamo in sintesi le **previsioni di carattere fiscale contenute nel D.Lgs 36/2021** nonché quelle situazioni che indirettamente implicano conseguenze fiscali
- Preliminarmente si segnala che la Riforma dello Sport trova attuazione con la pubblicazione di cinque dei sei Decreti che costituiscono lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega 08/08/2019 n.86



CONI
COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

s t u d i o
RIGOTTO



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

- Riforma dello sport: i cinque decreti attuativi

D.Lgs. 36/2021	Disposizioni in materia di enti professionisti e dilettantistici e di lavoro sportivo
D.Lgs. 37/2021	Rappresentanza atleti e società sportive e professione agente sportivo
D.Lgs. 38/2021	Norme sicurezza, costruzione e ammodernamento impianti sportivi
D.Lgs. 39/2021	Semplificazioni e adempimenti relativi a organismi sportivi
D.Lgs. 40/2021	Sicurezza nelle discipline sportive invernali



CONI

COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

s t u d i o
RIGOTTO



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

• Le tappe dell'attuazione

sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs 40/2021, nonché quelle del D.Lgs. 36/2021 limitatamente alle previsioni contenute negli art. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e Titolo VI (articoli 43-50, pari opportunità)

1° gennaio 2022

entrata in vigore dei decreti, D.Lgs. 37/2021 e 38/2021, i quali sono rispettivamente rubricati "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo" e "Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"

1° gennaio 2023

31 agosto 2022

è entrato in vigore il D.Lgs. 39/2021 relativo all'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (detto anche RAS) e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica

1°luglio 2023

prevista l'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2021, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo



CONI

COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

studio
RIGOTTO

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

- Il limite di esenzione fiscale sui compensi sportivi sale da 10mila a 15mila e NON coincide con quello previdenziale

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Compensi fino a 10.000,00 esenzione fiscale e previdenziale	Compensi inferiori a 5.000,00 esenzione fiscale e previdenziale
Da 10.000,00 a 30.658,28 Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Tra 5.000,00 e 15.000,00 soggetti a contribuzione, ma esenzione fiscale
Da 30.658,28 Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Superiori a 15.000,00 contribuzione e tassazione secondo le logiche ordinarie

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

• Importanti novità

(a) Abrogazione della qualifica di redditi diversi come stabilito dall'art. 67, c. 1, lett. m), primo periodo del D.P.R. 917/1986.

(b) Individuazione di 3 fasce di compensi

- Inferiori a 5.000,00 euro
- Compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro
- Superiori a 15.000,00 euro

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (Art. 36 d.lgs 36/2021)

- I compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di € 15.000,00.
- La parte eccedente € 15.000,00 sarà assoggettato a tassazione con le ordinarie aliquote fiscali.



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

AUTOCERTIFICAZIONE

IL decreto correttivo prevede che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilasci un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

In ambito professionistico è previsto, se presenti i presupposti, che le retribuzioni corrisposte agli atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, non costituiscono reddito fino all'importo massimo di €15.000,00.

Tale regime fiscale si applica alle società sportive, per gli sport di squadra, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 mln di euro.



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

- TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art. 35 d.lgs 36/2021)

La nuova disciplina sul lavoro sportivo fissa a 5.000,00 euro annui la soglia di esenzione, oltre la quale i compensi sportivi saranno soggetti a contribuzione

	Ente gestore previdenziale di riferimento	Aliquota %
Lavoratori sportivi subordinati settore professionistico o dilettantistico	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS	0,33 da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00 + contribuzione aggiuntiva
Lavoratori sportivi autonomi o titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa	Iscrizione Gestione separata INPS	0,25 + aliquota aggiuntiva assistenziale (0,24 se già assicurati presso altre forme obbligatorie) da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00



CONI
COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

s t u d i o
RIGOTTO

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

Previsto l'obbligo assicurativo Inail per il lavoratore sportivo subordinato e il lavoratore sportivo co.co.co.

L'onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Onere di versamento a carico del committente



Secondo quanto sancito dal comma 8-ter Art. 23 D.Lgs 163/2022 –correttivo all'art. 35 D.Lgs. 36/2021- fino al 31 dicembre 2027 è prevista la riduzione del 50% delle aliquote dovute alla Gestione separata INPS, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo.

Non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore riconosciute per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale e disoccupazione

TASSAZIONE DEI PREMI

Il decreto correttivo prevede che i premi riconosciuti da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'ambito del dilettantismo, siano soggetti a una ritenuta alla fonte del 20% in base all'art. 30, co. 2 d.p.r. 600/1973 con possibilità di rivalsa




NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO



La Riforma ai blocchi di partenza con ancora numerose criticità operative per le quali si auspicano provvedimenti chiarificatori a strettissimo giro...

In caso contrario → in questo scenario di obiettiva incertezza il rischio è quello di far ricadere sugli operatori sportivi (nonché i loro consulenti) l'onere dell'interpretazione normativa.

Analizziamo alcune questioni ostiche...



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	Le specifiche tecniche e i protocolli informatici necessari per implementare le funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) saranno rese note tramite un decreto da emanarsi entro il 30.06, ossia solamente il giorno prima di entrata in vigore della riforma, benché il D.Lgs. 36/2021 prevedesse che tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 1.04.2023.
Lavoro sportivo occasionale	<p>Il correttivo al d.lgs 36/2021 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 25 il quale annoverava tra i vari inquadramenti del lavoro sportivo le prestazioni occasionali voucher PrestO INPS (ex art. 54-bis d.l. 50/2017), lasciando dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di adottare il contratto di collaborazione occasionale di lavoro autonomo ex art. 2222 cc</p> <p>Ovvero</p> <p>ci si chiede se il legislatore abbia voluto eliminare solo la possibilità di utilizzo delle prestazioni PrestO oppure qualsiasi forma di lavoro occasionale... si attendono chiarimenti in merito</p> <p>NormalSegreteria (camera.it)</p>
INAIL	<p>Al comma 1 dell'art. 34 si legge che un decreto del MLPS di concerto con il MEF e l'Autorità delegata in materia di sport dovrà stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, senza tuttavia prevederne un termine per l'emanazione.</p> <p>Inoltre, leggendo il testo sembra che (non essendo prevista alcuna soglia) un co.co.co. sportivo dovrà il contributo INAIL anche per compensi inferiori a 5.000,00</p> <p>Anche sul questo tema permane una certa incertezza</p>

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Revisione degli statuti	ASD e SSD dovranno depositare l'atto costitutivo e lo statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021. I sodalizi potranno essere cancellati dal Registro se non depositeranno la documentazione o se questa non sarà stata adeguata alle nuove previsioni normative; tuttavia, la norma non ha previsto un termine per operare tali adeguamenti facendo presumere che questo possa coincidere con l'entrata in vigore della riforma, dunque il 1° luglio. Altresì, il legislatore non ha espressamente previsto un'esenzione dall'imposta di registro nel caso di adeguamento statutario.
Personalità giuridica	A 2 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, il procedimento semplificato per l'ottenimento della personalità giuridica non è attivabile
«Attività diverse»	ASD e SSD dovranno rispettare i nuovi limiti quantitativi all'attività commerciale rispetto a quella istituzionale pena la cancellazione dal Registro; tuttavia, ad oggi –non essendo ancora stato emanato il previsto decreto ministeriale– non si conoscono i limiti entro i quali poter operare a livello di attività commerciale a supporto di quelle sportive istituzionali.

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Ulteriori novità, previste nella bozza del nuovo decreto correttivo che doveva essere presentato in Consiglio dei Ministri il 1.05.2023, che destano dubbi e incertezze in ordine alle incombenze in capo alle asd e ssd:

- obbligo di comunicazione preventiva di tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli inferiori ai 5.000 euro annui, non più esclusivamente tramite le nuove funzionalità Registro nazionale, ma utilizzando gli ordinari canali del Centro per l'impiego;
- Tenuta del Libro Unico del Lavoro con modalità ordinarie, nonché con deposito presso il RAS;
- comunicazione Uniemens tramite portale Inps;
- Obbligo di emissione della busta paga anche per compensi inferiori ai 15.000,00



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

Esonero dalla ritenuta 4% sui contributi

(co. 1, art. 12 D.Lgs36/2021)

Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Imposta di registro in misura fissa

(co. 2, art. 12 D.Lgs36/2021)

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Presunzione natura di spesa pubblicitaria

(co. 3, art. 12 D.Lgs36/2021)

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, co. 1, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Nella Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303, del 29 dicembre 2022 – sono previste ulteriori risorse per il mondo dello sport. Dallo sport bonus, al rifinanziamento di precedenti interventi legislativi a favore dello sport, fino al bonus sponsorizzazioni, analizziamo in breve le principali misure messe in campo per il 2023.



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- *Sport bonus*

È prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018.

Per approfondimenti [Dipartimento per lo Sport - Sport Bonus \(governo.it\)](https://www.governo.it)



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- *Sport bonus*

Destinatari	Soggetti titolari di reddito d'impresa
Beneficio	Contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65% , per le liberalità effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Modalità operative	Considerando le modalità operative adottate in passato, si presume che il procedimento preveda l'apertura di due finestre temporali in cui effettuare la procedura di accreditamento; successivamente, il dipartimento per lo sport pubblicherà l'elenco delle imprese ammesse a beneficio e che potranno effettuare l'erogazione liberale. Infine, dopo la dichiarazione della ricezione della liberalità da parte dei destinatari, il dipartimento dello sport pubblicherà l'elenco dei beneficiari del Tax-Credit individuati con un codice seriale.



CONI
COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

s t u d i o
RIGOTTO



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Bonus sponsorizzazioni sportive

Il contributo, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, **previsto dall'art. 81 D.L.104/2020**, è applicabile **anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01 al 31.03.2023**. Per il **1° trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non può essere comunque superiore a 10.000 euro**.

Si precisa che non si tratta di una proroga poiché gli investimenti del secondo, terzo e quarto trimestre 2022 rimangono tuttora non agevolabili. Inoltre, stando al tenore della norma, il comma 615 della Legge di Bilancio non modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione; pertanto, rimangono escluse dal beneficio le piccole realtà sportive. Si rammenta infatti che, **il comma 1 dell'articolo 81 D.L. 104/2020 esclude le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono alla L.398/91**).



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Bonus Sponsorizzazioni sportive

Destinatari	Lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni , nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Beneficio	Contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2023 nel limite massimo di 10.000,00 euro
Modalità operative	Tenuto conto di quanto fatto nelle precedenti edizioni, si ipotizza che la domanda di riconoscimento verrà fatta a posteriori utilizzando la piattaforma on line messa a disposizione dal Dipartimento dello sport



CONI

COMITATO
REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

s t u d i o
RIGOTTO



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Ulteriori stanziamenti ad incremento di fondi previsti dai precedenti interventi legislativi

- ➔ **Fondo unico** aumentato di ulteriori 2 milioni di euro il fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano
- ➔ **Sport e periferie** incrementato anche il fondo «Sport e periferie» per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno nel periodo che va dal 2023 al 2026.
- ➔ **Contributi in conto interessi** potenziato per 200 mln di euro il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, ovvero incrementando di 50 mln ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
- ➔ **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** destinati 25 mln di euro al fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano introdotto dall'Aiuti ter. Nello specifico, l'incremento del fondo sarà indirizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio Asd e Ssd per le discipline sportive, enti di promozione sportiva e per le federazioni, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.



s t u d i o
RIGOTTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G.: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

Sono previste anche diverse misure a sostegno delle attività sportive promosse dall'amministrazione regionale FVG. Al momento in evidenza...

- **Bando per manutenzione straordinaria su impianti sportivi**

Al momento in evidenza, il bando per manutenzione straordinaria su impianti sportivi di proprietà pubblica per la pratica del calcio e/o del rugby, le cui domande potranno essere presentate fino al 16 maggio 2023.

Link: [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - manutenzione straordinaria su impianti sportivi di proprietà privata per la pratica del calcio e del rugby](#)

- **Abbattimento delle spese relative ai costi energetici**

È confermato il sostegno alle ASD e SSD per **l'abbattimento delle spese relative ai costi energetici** (GAS e Energia elettrica) anche per il **periodo gennaio – aprile 2023**. Le domande dovranno pervenire via mail all'indirizzo territorio.fvg@coni.it tassativamente entro **Mercoledì 31 MAGGIO 2023**. Per maggiori informazioni [Home \(coni.it\)](#)



PROROGHE PER L'ADESIONE ALLA «TREGUA FISCALE»

- La Legge di Bilancio 2023 introduce una serie di istituti volti a favorire la regolarizzazione di determinate posizioni fiscali che vanno dalla definizione agevolata delle irregolarità formali, alla definizione delle comunicazioni di irregolarità, degli accertamenti tributari e delle liti tributarie pendenti, nonché la possibilità di aderire a una forma di ravvedimento speciale. A queste si aggiungono le sanatorie con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione-quater).

PROROGHE PER L'ADESIONE ALLA «TREGUA FISCALE»

Regolarizzazione delle violazioni formali Commi 166-173 della Legge 197/2022	termine della prima rata differito al dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023
Ravvedimento speciale Commi 174-178 della Legge 197/2022	termine della prima o unica rata differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e termini delle 7 rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024
Definizione liti pendenti Commi 189-205 della Legge 197/2022	termine della prima o unica rata differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 e i termini delle 19 rate successive il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno successivo
Conciliazione giudiziale Commi 206-2012 delle Legge 197/2022	termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023
Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione Commi 213-218 della Legge . 197/2022	termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023



PROROGHE PER L'ADESIONE ALLA «TREGUA FISCALE»

- **Più tempo per la «Rottamazione-quater»**

Con comunicato stampa pubblicato sul sito del MEF il 21/04/2023, viene annunciata la **proroga al 30 giugno 2023** per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura «Rottamazione-quater» delle cartelle.

Link al comunicato stampa

[comunicato_0068.pdf \(mef.gov.it\)](#)



ULTERIORI PROROGHE...

- La Legge di conversione del Milleproroghe interviene sul termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni relative all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche di importo complessivamente non inferiore a 10.000 euro nel periodo, differendolo al **1° gennaio 2024**.
- Il decreto Milleproroghe 2023 ha fatto slittare il termine di presentazione della predetta dichiarazione IMU, relativa al 2021, al **30 giugno 2023**.
- Il quarto comma dell'articolo 16 del D.L 198/2022 prevede che **le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di gestione di impianti sportivi pubblici** "che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 sono **prorogate al 31 dicembre 2024**."



Grazie per l'attenzione